

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 05466/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Ter)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5466 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Giuseppe Longobardi, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam, Formez PA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;  
Commissione di Concorso, non costituita in giudizio;

***nei confronti***

di Gessica Antonella Rudi e Chiara Fiaccavento, non costituite in giudizio;

***per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della valutazione pari a 23.625 punti della prova scritta del ricorrente del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293

unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021;

b) del quesito n. 23 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);

c) in parte qua, dell'art. 7 del Bando di concorso nella parte in cui equipara la Laurea Magistrale in possesso del ricorrente ad una laurea triennale, assegnando il medesimo punteggio (1 punto);

d) del punteggio attribuito alla Laurea Magistrale in Giurisprudenza indicata dal ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

e) della graduatoria finale di merito del concorso sub a), pubblicata in data 24 febbraio 2023, nella parte in cui colloca il ricorrente (identificato con il barcode 0000000449908) alla posizione 6453 con 25,625 punti;

f) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);

g) dei verbali della Commissione esaminatrice, di data e numero sconosciuti, attinenti alla valutazione dei titoli di studio presentati dal ricorrente;

h) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente;

nonché per l'accertamento:

i) del diritto del ricorrente all'assegnazione di ulteriori 1 punto per l'annullamento del quesito n. 23, aggiuntivo rispetto ai 23,625 già conseguiti all'esito della prova scritta;

l) del diritto del ricorrente al riconoscimento di 1 punto aggiuntivo per il possesso di una Laurea Magistrale in Giurisprudenza, al fine di valutare tale titolo complessivamente 2 punti, distinguendolo rispetto alle Lauree triennali;

in via subordinata, per l'accertamento:

m) del diritto del ricorrente ad una nuova valutazione della Laurea Magistrale in Giurisprudenza con l'assegnazione di un punteggio superiore rispetto a quello attribuito alle Lauree triennali;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

a) in parte qua, della graduatoria finale di merito (profilo AMM), come risultante a seguito della rettifica del 19/04/2023, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021;

b) per quanto di ragione, dei provvedimenti, di data e numero sconosciuti, adottati dall'Amministrazione attinenti alla fase di scelta sedi dei vincitori di concorso, laddove non includono il ricorrente;

c) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam e del Formez PA;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con istanza depositata in data 10 luglio 2023 parte ricorrente ha chiesto la fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del ricorso nel merito, così rinunciando implicitamente alla istanza cautelare formulata nel ricorso per motivi aggiunti;

Preso atto dell'adempimento da parte del ricorrente della ordinanza n. 6940 del 19 aprile 2023 con la quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del solo ricorso introduttivo;

Rilevato che alla data in cui l'incombente è stato adempiuto non erano stati ancora proposti i motivi aggiunti, notificati alle Amministrazioni resistenti ed a solo 2 controinteressati in data 12 giugno 2023;

Tenuto conto che, con specifico riferimento all'impugnazione di una graduatoria di un concorso pubblico, sono da reputarsi controinteressati coloro che precedono la parte ricorrente nella graduatoria e che verrebbero da lei sopravanzati in caso di accoglimento del ricorso (T.a.r. Lazio - Roma, sent. n. 6494 del 2016; T.a.r. Lazio - Roma, sent. n. 6501 del 2019; T.a.r. Campania - Salerno, sent. n. 167 del 2021; T.a.r. Lombardia - Milano, sent. n. 129 del 2017);

Ritenuto conseguentemente che il contraddittorio processuale anche in relazione ai motivi aggiunti proposti dalla parte ricorrente vada esteso nei confronti di tutti i soggetti che, utilmente collocatisi nella graduatoria rettificata e pubblicata in data 19 aprile 2023, potrebbero vedere la propria posizione pregiudicata per effetto dell'eventuale accoglimento della ulteriore impugnativa;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, ricorrano i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, con notifica *“per pubblici proclami”* sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso per motivi aggiunti;
  2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
  - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso per motivi aggiunti;
  - 4.- l'indicazione dei controinteressati;
  - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
  - 6.- l'indicazione degli estremi identificativi della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
  7. - il testo integrale dei motivi aggiunti;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti e della presente ordinanza, previa consegna, da parte ricorrente, di copia degli stessi, in calce ai quali dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
  - b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:
- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso per motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
  - d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi

l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso per motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso per motivi aggiunti e la presente ordinanza;

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, con onere a carico della parte ricorrente e, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento;

Ritenuto di fissare per la discussione del ricorso l'udienza pubblica del 28 novembre 2023;

Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- dà atto della rinuncia alla domanda cautelare;
- dispone integrarsi il contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- fissa, per la trattazione del ricorso nel merito, l'udienza pubblica del 28 novembre 2023;
- compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei Magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Monica Gallo, Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Monica Gallo**

**IL PRESIDENTE**

**Rita Tricarico**

**IL SEGRETARIO**